REGOLAMENTO (CEE) N. 3348/73 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1973

relativo alla percezione di una tassa all'esportazione di talune merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1491/73 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 9 bis,

considerando che la Commissione, in applicazione dell'articolo 16 del regolamento 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune delle merci nel settore dello zucchero (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1928/73 (4), ha fissato un prelievo speciale all'esportazione dello zucchero bianco applicabile a decorrere dal 22 novembre 1973 ;

considerando che tale prelievo è destinato ad evitare che una esportazione massiccia di zucchero fuori della Comunità provochi una penuria nella Comunità ;

considerando che questa misura concerne soltanto i prodotti di base ;

considerando che onde assicurare il conseguimento degli scopi perseguiti, è necessario estendere il campo d'applicazione di detta misura a talune merci di cui alle sottovoci 18.06 D e 21.07 F della tariffa doganale comune costituite da preparazioni alimentari nella cui fabbricazione può essere impiegata una quantità considerevole di zucchero ;

considerando che è opportuno limitare la tassa all'esportazione alle semplici miscele dei prodotti di cui alle sottovoci 18.06 D e 21.07 F della tariffa doganale comune, che hanno un tenore in peso di saccarosio, compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 50 % o 60 %, escludendo tuttavia le preparazioni per la fabbricazione dei gelati e delle preparazioni dette « chocolate milk crumbs » ;

considerando che tale tassa all'esportazione non nuoce agli interessi specifici dell'industria di trasformazione dello zucchero, poiché questa misura concerne unicamente dei prodotti non elaborati che consistono di semplici miscele ;

considerando che, per quanto riguarda le modalità di applicazione della tassa all'esportazione, è d'uopo far ricorso alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1279/71 della Commissione, del 17 giugno 1971, relativo all'utilizzazione dei documenti di transito comunitario per l'applicazione di misure all'esportazione di talune merci (5), modificato da ultimo dall'atto (6), allegato al trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (7) ;

considerando che è necessario prevedere disposizioni appropriate per la riscossione della tassa in questione nel caso in cui le merci in causa, circolanti tra due punti situati nella Comunità, lascino definitivamente il territorio di quest'ultima durante il trasporto ;

considerando che in conformità dell'articolo 9 bis, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1059/69, gli Stati membri sono stati consultati sulla presente misura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Una tassa all'esportazione, i cui importi sono fissati nell'allegato del presente regolamento, è riscossa per qualsiasi esportazione fuori della Comunità, verso i paesi terzi, dei prodotti che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato. L'importo di tale tassa per 100 kg di merce è uguale all'importo, applicabile per 100 kg di zucchero bianco della posizione 17.01 della tariffa doganale comune, del prelievo speciale fissato in virtù dell'articolo 16 del regolamento 1009/67/CEE e delle disposizioni prese in applicazione di tale articolo.

2. Sono altresì soggette alla riscossione di tale tassa le merci che figurano nell'allegato e che, a causa del regime doganale del loro imballaggio o per il fatto che risultano dall'incorporazione o aggiunta di zucchero ad altri prodotti, non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato.

(1) GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 151 del 7. 6. 1973, pag. 1.
(3) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(4) GU n. L 199 del 19. 7. 1973, pag. 7.
(5) GU n. L 133 del 19. 6. 1971, pag. 32.
(6) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(7) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

Articolo 2

1. L'importo della tassa all'esportazione è quello applicabile il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1373/70 della Commissione, del 10 luglio 1970, che stabilisce modalità comuni d'applicazione per il regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata, relativi ai prodotti soggetti ad un regime di prezzo unico (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1796/73 (2).

2. La tassa all'esportazione è riscossa dallo Stato membro nel cui territorio sono espletate le formalità di cui al paragrafo 1. Essa è esigibile al più tardi il giorno dell'espletamento di dette formalità.

Articolo 3

1. Per l'applicazione del prelievo all'esportazione, la circolazione all'interno della Comunità delle merci che figurano in allegato si effettua alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1279/71.

2. Quando dalle indicazioni apposte sul documento doganale risulta che una merce di cui in allegato, circolante tra due punti situati nella Comunità, lascerà, non per via aerea, il territorio di quest'ultima durante il trasporto, lo speditore è tenuto a costituire una garanzia d'importo uguale alla tassa in causa che verrebbe riscossa in caso d'esportazione di detta merce fuori della Comunità.

3. La garanzia è svincolata al prorata dei quantitativi per i quali è addotta prova dell'arrivo a destinazione della merce. La prova è fornita dal ritorno all'ufficio di partenza di uno dei documenti di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1279/71 e di un documento nazionale.

4. Nei casi di cui all'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 1279/71, il giorno nel quale sono state espletate le formalità necessarie per la spedizione delle merci è considerato come il giorno di espletamento delle formalità doganali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento.

5. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano se le merci in questione sono poste in regime di transito comunitario e, nell'ambito di questo regime, è fornita una garanzia diversa da una garanzia in contanti o è prevista una dispensa dall'obbligo di fornire detta garanzia in considerazione della persona dell'obbligato principale.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 158 del 20. 7. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 183 del 5. 7. 1973, pag. 1.

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
18.06	Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao :
	ex D. altre, (escluse le preparazioni per la fabbricazione di gelati, aromatizzati e/o colorati e le preparazioni di cioccolata dette « chocolate milk crumbs »), aventi un tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) pari o superiore al 50 % all'esclusione di quelle confezionate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :
	ex F. altre, (escluse le preparazioni per la fabbricazione di gelati, aromatizzati e/o colorati, e le sostanze miglioranti per panetteria), aventi un tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) pari o superiore al 60 % all'esclusione di quelle confezionate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg